

IL NOVECENTO: L'UNIVERSALIZZAZIONE DEI DIRITTI

1. *La rifondazione dei diritti nel secondo dopoguerra*

La seconda guerra mondiale segna uno spartiacque nella storia dei diritti umani. Il regime nazista aveva mostrato con evidenza la possibilità di cancellare secoli di lotte politiche e conquiste giuridiche. Non solo i diritti individuali erano stati soppressi, ma la stessa idea di umanità era stata negata, programmando l'annientamento di una sua parte. In nome del potere e della pretesa superiorità di un popolo sembrava essersi cancellata ogni civiltà giuridica; in nome dell'obbedienza all'ordine, la responsabilità e l'autonomia individuale. La democrazia e i diritti dell'uomo si erano rivelati fragili costruzioni. Le nazioni occidentali più di tutte sentono l'insufficienza degli strumenti che qualificavano lo Stato di diritto e chiamano la comunità internazionale ad un'assunzione di responsabilità per il futuro.

Dal punto di vista della teoria del diritto viene da più parti criticata l'ideologia giuspositivista accusata di aver permesso di considerare valida e legittima qualunque norma indipendentemente dal suo contenuto¹. Nasce l'esigenza di ancorare il diritto positivo e l'opera dei governi a vincoli non soltanto di forma ma anche di contenuto, cioè a valutazioni di giustizia, a principi morali la cui violazione giustifichi la disobbedienza dei cittadini e la reazione della comunità internazionale. Il processo di Norimberga si colloca al di fuori del diritto nazionale vigente: i criminali nazisti sono condannati in base a valori e norme morali universali e a principi di diritto internazionale.

La «crisi del giuspositivismo» come approccio che aveva permesso di giustificare le leggi fasciste, in particolare le leggi razziali, si diffonde anche nella scienza giuri-

dica italiana. Una crisi che si traduce in varie posizioni e tendenze [cfr. Perelman 1966; Bobbio 1977, cap. I] tra le quali riemerge, soprattutto nell'ambiente cattolico, il giusnaturalismo.

La dottrina del diritto naturale, che nell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento era rimasta una prospettiva marginale, si ripresenta nel dopoguerra come fondamento teorico di esigenze di giustizia e dei diritti dell'uomo:

Ciò che oggi rinasce col nome di giusnaturalismo è la perenne esigenza, particolarmente intensa nei periodi di guerre esterne e interne, che la vita, alcuni beni e alcune libertà dell'individuo siano protetti giuridicamente contro la forza organizzata di coloro che detengono il potere [*ibidem*, 192].

All'interno del cristianesimo si affaccia l'interesse per i diritti dell'uomo che, a partire dalla Rivoluzione francese, erano stati avversati sia dalla Chiesa cattolica sia da quella protestante [cfr. Swidler 1990; Luther 1991]². Nell'ambito del giusnaturalismo cattolico si distingue nell'immediato dopoguerra il francese Jacques Maritain (1882-1972) il quale riconduce i diritti non all'individuo, ma alla persona umana che «ha dei diritti per il fatto stesso che è persona: un tutto signore di se stesso e dei suoi atti» [Maritain 1977, 60]. La persona umana «ha una dignità assoluta perché è in relazione diretta con l'assoluto nel quale solo può trovare il suo compimento», dunque «è un tutto, ma un tutto aperto e generoso» [*ibidem*, 6 e 12] che tende per natura alla vita sociale³.

Maritain si riallaccia alla tradizione cristiana del diritto naturale, che ritiene offuscata da quella illuminista, il cui presupposto è una natura comune a tutti gli uomini: «un ordine o una disposizione che la ragione umana può scoprire e secondo la quale la volontà umana deve agire» [*ibidem*, 56]. La legge naturale assegna doveri e diritti, ma richiede di essere estesa, perfezionata e adattata storicamente attraverso il diritto delle genti e il diritto positivo.

Nella teoria del diritto laica si continua a difendere la tesi della separazione tra diritto e morale anche come presupposto per giudicare immorali ordinamenti vigenti come

quello nazista, ma appaiono teorie che sostengono l'esistenza di un diritto naturale minimo, fondato sulle necessità basilari di sopravvivenza e convivenza, o di una moralità interna al diritto di tipo formale [cfr. Hart 1965, cap. IX; Fuller 1986].

Nella scienza giuridica si incrementa la ricerca di principi e meccanismi a cui vincolare la produzione e l'applicazione delle norme. I meccanismi giuridici in base ai quali si erano costruiti lo Stato di diritto liberale e la democrazia intesa come governo della maggioranza si erano mostrati chiaramente insufficienti. Da parte dei governi nazista e fascista, l'idea dell'autonomia dell'individuo era stata offuscata da una concezione della popolazione come unità nazionale tendenzialmente omogenea, organizzata in corporazioni e gruppi sociali di cui l'individuo è parte organica e solidale.

Nel dopoguerra i diritti dell'uomo tornano a essere una categoria a cui affidare la funzione fondamentale di proteggere le libertà degli individui, anche di quelli che non si rispecchiano nella maggioranza, determinando limiti e impegni per i governi. Ma per far ciò non possono certo fondarsi sulle leggi fatte o applicate da quegli stessi governi.

Dal punto di vista del diritto positivo la tutela dei diritti viene affidata a due nuovi importanti strumenti: sul piano interno alle Costituzioni e alla giurisprudenza costituzionale, sul piano internazionale alle Dichiarazioni dei diritti e alle Convenzioni tra più Stati. Nell'ambito degli ordinamenti giuridici nazionali i nuovi sistemi costituzionali diventano la base dello Stato di diritto. Le Costituzioni rigide, in particolare, si pongono come un'istanza superiore che contiene norme e principi vincolanti per i poteri dello Stato non derogabili da una legge ordinaria⁴. La predisposizione di organi che esercitano il controllo di costituzionalità delle leggi, sia esso preventivo, cioè prima dell'emanazione di una legge, come in Francia, o successivo all'emanazione della legge, come in Italia, costituisce un necessario completamento del sistema. Il ruolo delle Corti costituzionali diventa sempre più ampio sia nella precisazione del contenuto dei diritti e delle modalità per la loro attuazione, sia nella definizione dei rapporti tra i poteri dello Stato. Il legislatore, benché espressione della

volontà popolare, non è più sovrano assoluto, ma anch'esso è soggetto a limiti. Non è più la legge che determina il quadro in cui si devono muovere governo e cittadini, ma la Costituzione e ciò avviene attraverso la lettura che ne danno i Tribunali costituzionali.

Le Costituzioni sanciscono l'insufficienza per una democrazia liberale della sovranità popolare: anche il governo esercitato su mandato del popolo è tenuto al rispetto di alcuni principi fondamentali e dei diritti di tutti i cittadini. Per il movimento del costituzionalismo, che ha nel dopoguerra una rinnovata diffusione, le Costituzioni non vanno tanto considerate come sedi di Dichiarazioni dei diritti, ma come il loro nuovo fondamento, che prende il posto di Dio, della Natura, della Ragione.

Anche sul piano sociale i diritti acquistano una nuova rilevanza come strumenti per dar forma e trasmettere le richieste di cittadini, gruppi e movimenti, assumendo un ruolo che è andato sempre più incrementandosi. Si diffonde l'idea dei diritti fondamentali come oggettivazione giuridica di un valore sociale e ciò li rende una categoria più elastica, suscettibile di variazioni e di arricchimenti.

Nella comunità internazionale, guidata dalle potenze vincitrici, più ancora che nelle società nazionali, ci si pone l'obiettivo di porre limiti alla sovranità degli Stati e di trovare un fondamento a questi limiti. I governi che si riconoscono nelle Nazioni Unite enunciano tra i propri scopi quello «di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione» (Statuto delle Nazioni Unite del 1945, art. 1).

Con il processo di internazionalizzazione dei diritti, inaugurato dalla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* del 1948, i diritti degli individui e dei popoli si costituiscono sul piano normativo come principi prioritari rispetto alla sovranità e agli interessi degli Stati. La Dichiarazione del 1948 segna dunque l'inizio di una nuova epoca, in cui gli individui e non più solo gli Stati diventano progressivamente soggetti di diritto internazionale, e dovrebbero poter far valere i propri diritti anche contro i propri governi facendo riferimento a Carte e organi sovranazionali.

Il sovrano ideale che dispone dei diritti e dei doveri tra governi e cittadini diventa la comunità internazionale e la legge su cui fonda il proprio potere diventa l'ordinamento internazionale. Accanto al diritto internazionale classico che regolava i rapporti tra Stati prende forma un diritto internazionale degli individui, che dà contenuto ad una cittadinanza universale. Con le Dichiarazioni internazionali infatti i diritti fondamentali vengono riconosciuti alle persone in quanto esseri umani e non in quanto cittadini. La titolarità di alcuni diritti non è più ricondotta ai tre classici elementi dello Stato: prescinde dalla sovranità, dall'appartenenza a un popolo e a un territorio. I diritti tornano dunque a porsi come esigenze universali dell'uomo, ma a differenza della Dichiarazione del 1789 non più fondati su un supposto diritto di natura ma sull'accordo tra gli Stati e sul diritto che ne deriva.

Il percorso dei diritti è sintetizzato felicemente da Bobbio:

La Dichiarazione universale contiene in germe la sintesi di un movimento dialettico che comincia con l'universalità astratta dei diritti naturali, trapassa nella particolarità concreta dei diritti positivi nazionali, termina con l'universalità non più astratta, ma essa stessa concreta dei diritti positivi universali [Bobbio 1997, 24].

In verità, come egli stesso coglie, si tratta solo dell'inizio di un processo, di cui oggi vediamo più chiaramente le difficoltà e di cui non possiamo ancora vedere la conclusione.

2. *Verso i diritti umani positivi: l'inizio del processo di internazionalizzazione*

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* adottata da 48 Stati il 10 dicembre 1948 presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite richiama nel preambolo i valori su cui si fonda e gli ideali a cui aspira. Innanzitutto pone il riconoscimento della dignità e dei diritti «di tutti i membri della famiglia umana» come il «fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». I diritti dell'uomo

riconducibili alla libertà di parola e di credo religioso unitamente alla libertà dalla paura e dal bisogno – cioè le quattro libertà che nel 1941 il presidente statunitense Roosevelt aveva enunciato come obiettivo mondiale – vengono affermati non solo come un valore individuale, ma come una necessità sociale la cui negazione «ha portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità».

Nella fase di elaborazione della Dichiarazione universale si era tuttavia rivelata la difficoltà di una definizione comune dei diritti tra Stati con tradizioni e sistemi politico-economici molto differenti. In particolar modo si contrapposero la visione dei diritti tipica della tradizione occidentale, rappresentata in primo luogo da Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, e quella socialista, rappresentata soprattutto dall'Unione Sovietica. La Dichiarazione risultò dunque da un'opera di mediazione: essa «è il frutto di più ideologie; il punto di incontro e di raccordo di concezioni diverse dell'uomo e della società» [Cassese 2005, 37]⁵.

Nel preambolo emerge già una concezione che va oltre la prospettiva del garantismo liberale poiché si impegnano gli Stati membri e le Nazioni Unite a perseguire la realizzazione di diritti eguali per uomini e donne e a «promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà». Alla tradizionale istanza di protezione delle libertà si affianca con eguale dignità l'impegno per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione nel mondo.

La prospettiva giusnaturalista e i valori della Rivoluzione francese si ritrovano invece nell'art. 1 che dichiara tutti gli esseri umani liberi ed eguali per nascita, accomunati da ragione e coscienza e obbligati alla reciproca fratellanza. L'articolo successivo esprime, da un lato, la consapevolezza dell'insufficienza di dichiarare l'eguaglianza di fronte alla legge, dall'altro il principio secondo il quale i diritti appartengono alle persone e devono prescindere dagli Stati. In esso si afferma, adottando una cosiddetta clausola antidiscriminatoria, che dei diritti enunciati nei trenta articoli della Dichiarazione è titolare ogni individuo «senza distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di

altra condizione» (art. 2, 1) e che non può giustificarsi un diverso trattamento in base a caratteri dello Stato a cui la persona appartiene (art. 2, 2)⁶.

Gli artt. 3-20 sono dedicati ai diritti di vita, libertà, sicurezza, specificati attraverso un catalogo dettagliato. Esso comprende il diritto di ogni individuo a non essere tenuto in schiavitù; a non essere sottoposto a tortura o a trattamento crudele, inumano o degradante; al riconoscimento della personalità giuridica; all'eguaglianza di fronte alla legge; a non subire arresto, detenzione o esilio arbitrari; ad un giusto processo; a un'effettiva possibilità di ricorso presso tribunali nazionali; alla presunzione d'innocenza e all'irretroattività della legge penale; a non subire interferenze arbitrarie nella propria sfera privata, né lesioni del proprio onore o della propria reputazione; alla libertà di movimento, di lasciare ogni paese compreso il proprio e di rientrarvi; all'asilo politico; alla cittadinanza; alla famiglia (e si prevedono eguali diritti dei coniugi); alla proprietà; alla libertà di pensiero, coscienza e religione; di opinione e di espressione; di riunione e associazione pacifica.

L'art. 21 è invece dedicato ai diritti politici, sintetizzati nella partecipazione al governo del proprio paese, nell'essere ammesso ai pubblici impieghi e ad elezioni effettuate a suffragio universale, eguale e segreto. Gli artt. 22-27 sono rivolti ai diritti economici, sociali e culturali «indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità». I diritti previsti sono il diritto al lavoro; all'eguale retribuzione per eguale lavoro; ad una remunerazione equa e sufficiente, integrata, se necessario, da altre misure di protezione sociale; a fondare e aderire a sindacati; al riposo e allo svago, che comprende la limitazione dell'orario di lavoro e ferie retribuite; ad un tenore di vita sufficiente a garantire il benessere proprio e della propria famiglia; alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; alla sicurezza in ogni caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla propria volontà; all'istruzione, che per le classi elementari deve essere pubblica e obbligatoria e per quelle superiori accessibile a tutti in base al merito; a prendere parte alla vita culturale della comunità; alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti dalla propria opera.

Ho voluto riprendere l'intero elenco dei diritti enunciati dalla Dichiarazione universale anche perché mi pare sufficiente per rendersi conto di come quei diritti siano ancora oggi da molti ignorati e universalmente inattuati. Nel preambolo stesso diritti e libertà sono presentati come un «ideale comune» a tutti i popoli e le nazioni, da promuovere e garantire, un «memento» per individui e organi della società, senza carattere vincolante⁷.

Le difficoltà emerse nella preparazione della Dichiarazione del 1948 apparvero con molta maggior evidenza quando si trattò, e quando si tratta, di specificare in quali misure questi diritti si devono tradurre e di vincolare gli Stati nazionali a porre in essere queste misure. Difficoltà che dipendono certamente dalle diverse opzioni politiche e dai vari interessi dei governi, ma anche dalle differenti culture, tradizioni, religioni e dalle differenti condizioni economiche che non permettono un eguale impegno e stanziamento di risorse.

Il processo di dialogo finalizzato a fissare gli impegni e gli obblighi comuni a tutti gli Stati membri per il rispetto dei diritti enunciati dalla Dichiarazione si avvia subito e sfocia nell'emanazione nel 1966 di due Patti delle Nazioni Unite sui diritti umani, che entreranno in vigore dieci anni dopo. Questi accordi diventano vincolanti solo per gli Stati che li hanno ratificati: ancora oggi la Cina non ha ratificato il Patto sui diritti civili, gli Stati Uniti quello sui diritti economici e sociali.

Le diverse concezioni dei diritti, delle loro priorità, del ruolo della comunità internazionale e dei governi si rispecchiano in questi due documenti. Più precisamente nel Patto internazionale sui diritti civili e politici prevalgono le preoccupazioni dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti, mentre nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali prevalgono quelle dei paesi socialisti e di quelli ex coloniali. Il preambolo dei due Patti è incentrato sull'idea di dignità dell'essere umano da cui sono fatti discendere i diritti, sulla connessione tra le diverse classi di diritti come necessaria a realizzare «l'ideale dell'essere umano libero», e sulla necessità di creare le condizioni per il loro godimento.

Il Patto internazionale sui diritti civili e politici, che ne contiene un'esposizione dettagliata e approfondita, si pone come immediatamente vincolante per i governi che lo ratificano. Ciò non soltanto perché i diritti civili sono considerati i diritti «veramente» fondamentali, ma anche perché secondo la visione dominante essi sono facilmente attuabili, dal momento che non richiedono agli Stati intervenienti con gravose ricadute economiche, ma soltanto una non ingerenza, un impegno ad astenersi da azioni lesive di quei diritti.

Il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali prevede invece l'impegno dei governi, già enunciato nella Dichiarazione del 1948, verso un aumento dell'eguaglianza economica e sociale sia tra i cittadini dei singoli Stati, sia tra le persone di aree diverse del mondo. Un impegno, che pur essendo stato sostenuto particolarmente dagli Stati socialisti e da quelli in via di sviluppo, corrispondeva anche alle affermazioni dello Stato sociale in tutta l'area occidentale. Nel testo la specificazione dei diritti a prestazioni è particolarmente avanzata, ma si pone come un documento programmatico, affidato ad una realizzazione progressiva che richiede ad ogni Stato di impiegare «il massimo delle risorse di cui dispone», formulazione aperta alle più diverse interpretazioni e realizzazioni.

I due Patti prevedono un nuovo, fondamentale, diritto, quello all'autodeterminazione dei popoli. Questo diritto, già tracciato nella Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali del 1960, sancisce da parte della comunità internazionale la chiusura delle esperienze coloniali e la loro futura illegittimità. Il diritto di ogni popolo all'autodeterminazione e quello, ad esso affiancato, di disporre e godere delle proprie ricchezze naturali e culturali, che richiamano i primi diritti teorizzati da Vitoria nel XVI secolo, sono diritti riconosciuti internazionalmente non ad un individuo, ma ad una collettività⁸.

Oltre ai due Patti del 1966 nell'ambito delle Nazioni Unite vengono emanati vari documenti diretti a regolare questioni di particolare rilievo e urgenza o diritti di soggetti solo menzionati nei testi generali che si ritiene necessitano di maggiori specificazioni e vincoli⁹.

Il processo di specificazione, incremento e garanzia dei diritti enunciati nella Dichiarazione del 1948 prosegue anche attraverso documenti adottati tra gruppi limitati di nazioni che si riconoscono caratteristiche e problemi comuni e si propongono di disporre un'interpretazione dei diritti e misure di attuazione più rispondenti ai contesti specifici¹⁰.

In Europa, anche come reazione alle loro recenti violazioni, i diritti umani si presentarono nel dopoguerra come valori fondamentali su cui costruire un'unione degli Stati. Nell'ambito del Consiglio d'Europa, istituito nel 1949, iniziarono i negoziati che portarono all'adozione nel 1950 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che prevede anche l'istituzione di organismi sovranazionali per la tutela di quei diritti da essa enunciati: la Commissione e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Commissione viene incaricata di sorvegliare l'adeguamento degli Stati membri ai principi e ai diritti contenuti nella Convenzione e di vagliare i ricorsi per violazioni presentati da uno Stato contro un altro Stato. La Corte di giustizia, il cui ruolo si è progressivamente incrementato, riceve e giudica su ricorsi presentati contro i governi e le istituzioni statali europee da individui, non solo cittadini europei, che ritengono di aver subito una lesione dei propri diritti. Questa tutela giurisdizionale qualifica il sistema europeo come quello dotato di maggior controllo sovranazionale sull'attuazione dei diritti umani¹¹ e può rendere, una volta superata una serie di ostacoli che di fatto limitano ancora fortemente l'accesso di tutti alla Corte, l'individuo vero soggetto di diritto internazionale¹².

Il problema principale del processo di internazionalizzazione è infatti quello dell'effettività dei diritti proclamati nelle Carte internazionali. Ancora oggi, a sessant'anni dalla Dichiarazione universale, i diritti in essa enunciati sono in gran parte ineffettivi, più precisamente la loro attuazione è ancora affidata ampiamente alle istituzioni nazionali. In alcuni paesi e in alcuni periodi la violazione di quei diritti ha costituito e costituisce la normalità, come mostrano testimonianze e rapporti di agenzie internazionali¹³. Rispetto alla limitazione di diritti civili come la libertà di

circolazione, la libertà d'opinione, l'eguaglianza di fronte alla legge, è stata rilevata anche la responsabilità dei governi europei che avevano dichiarato i diritti universali senza applicarli nelle colonie. Il processo di decolonizzazione ha poi condotto all'instaurazione di regimi autoritari che spesso, pur riconoscendo ufficialmente i diritti sanciti dalle Dichiarazioni internazionali, non hanno dato loro attuazione e ne hanno giustificato le violazioni in nome di altre priorità: dall'unità politica alla stabilità, alla religione, allo sviluppo economico.

Solo la protezione della comunità internazionale attraverso organi giudiziari sovranazionali può dare effettività ai diritti umani e costituire un'alternativa reale al diritto dei popoli di resistenza e ribellione, secondo gli intenti dichiarati nel preambolo della Dichiarazione universale. Mancano invece norme che stabiliscano sanzioni per quei governi che non rispettano i diritti (o che non pongano in essere misure necessarie a farli rispettare) e mancano organismi di giustizia sovranazionale per applicare queste norme ed emettere la sanzione¹⁴. L'istituzione di una Corte penale internazionale è un passaggio importante, in questa direzione¹⁵.

In assenza di garanzie giuridiche sono soprattutto le sanzioni economiche, l'embargo, l'importanza di mantenere buoni rapporti con i paesi vicini e in generale con altri Stati, gli strumenti di cui dispone la comunità internazionale per far pressione sui governi. Negli ultimi decenni anche la guerra, qualificata come umanitaria, è stata adottata come mezzo per tutelare popolazioni vittime di violazioni di diritti. La guerra è però uno strumento che porta altre vittime, altre gravi lesioni di diritti di popolazioni, solitamente delle stesse che si vogliono proteggere. Inoltre la complessità degli intrecci politici ed economici mondiali sovrappone, nel migliore dei casi, agli interessi umanitari interessi di altra natura. Nel percorso di tutela internazionale dei diritti umani il ricorso alla guerra costituisce un passo indietro; esso infatti è la negazione dello stesso spirito da cui ha preso origine: precostituire un'alternativa alla violenza, all'uso della forza, anche se finalizzata a rovesciare un governo tiranico [cfr. Zolo 2000; Pitch 2004].

3. *Donne e diritti: a partire dall'eguaglianza*

Nella seconda metà del Novecento si compie un altro passaggio fondamentale nella storia dei diritti umani: la loro estensione alle donne. In gran parte del mondo l'eguaglianza giuridica tra i due sessi, rivendicata da più di un secolo, viene finalmente realizzata: titolari di diritti non sono più solo gli uomini, ma tutte le persone.

Nei paesi occidentali il passaggio essenziale verso la parità è la conquista del diritto di voto che apre la strada alla progressiva apertura alle donne di altri diritti. La Gran Bretagna fu la prima nazione ad ammettere le donne al voto: alle elezioni amministrative nella seconda metà dell'Ottocento, poi, nel 1918 alle elezioni politiche. Australia e paesi scandinavi riconoscono il suffragio femminile nei primi decenni del Novecento. Dopo la prima guerra mondiale quasi tutti gli Stati europei riconoscono il suffragio femminile, ma in Italia, ciò avverrà solo nel 1945 e sarà esercitato per la prima volta nel 1946¹⁶. L'ultimo Stato è la Svizzera che, riguardo alle elezioni federali, riconosce il voto alle donne soltanto nel 1971.

Sul piano costituzionale, con l'eccezione della Costituzione di Weimar e di quella sovietica del 1936, sono le Carte del dopoguerra a sancire l'eguaglianza dei diritti tra i sessi e a dare una svolta al processo che, attraverso una serie di riforme giuridiche, ha soppresso quei paletti che impedivano alle donne la piena disponibilità del proprio corpo, dei propri beni, del proprio lavoro, della propria libertà e ha aperto loro l'accesso a tutti i lavori e cariche pubbliche¹⁷.

La Costituzione italiana prevede l'eguaglianza e la parità nei diritti e include il sesso tra i caratteri individuali che non devono essere all'origine di discriminazioni (art. 3). Ribadisce poi la parità di trattamento in relazione specificamente al lavoro, al diritto di voto e all'accesso ai pubblici uffici e alle cariche elettive (artt. 37, 48 e 51).

L'eguaglianza costituzionale non si tradusse però in un immediato adeguamento del diritto vigente, che avvenne nei decenni successivi sia attraverso riforme legislative, sia attraverso sentenze della Corte costituzionale. La possibilità di essere presenti nell'ambito pubblico e di esercitare

professioni considerate «maschili» è recente: basti pensare che l'accesso delle donne alla magistratura – nonostante l'art. 51 della Costituzione – venne realizzato, dopo varie battaglie e ricorsi persi, solo nel 1963. La riforma del diritto di famiglia che istituisce la parità dei coniugi tra loro e nei rapporti con i figli è del 1975, quella sulla parità nel lavoro del 1977.

Mentre diritti civili e politici si realizzano principalmente dopo la seconda guerra mondiale, alcuni diritti sociali erano stati, fin dalle loro prime configurazioni, riconosciuti alle donne. Un riconoscimento fondato però sulla loro condizione di soggetti deboli che, soprattutto in quanto madri e lavoratrici, richiedeva protezione.

Le Dichiarazioni internazionali rispecchiano con evidenza una trasformazione nella visione del ruolo femminile e dei rapporti tra i sessi. La Dichiarazione universale del 1948 prevede tra le esplicite ragioni di non discriminazione il sesso e ribadisce «eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento» (art. 16). I Patti del 1966 impegnano gli Stati a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti enunciati (art. 3).

Il documento che sancisce l'internazionalizzazione dei diritti delle donne è la Convenzione sull'eliminazione di ogni discriminazione verso le donne (Cedaw), adottata dalle Nazioni Unite nel 1979. Questo atto si fonda sulla constatazione che «le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni» e ciò avviene nonostante la parità giuridica tra i sessi sia ormai sancita in Dichiarazioni internazionali e siano stati adottati strumenti specifici per «promuovere il principio dell'eguaglianza tra uomini e donne». In esso si prende atto che la realizzazione dei diritti delle donne non richiede soltanto l'estensione formale dei diritti esistenti e si impegnano gli Stati membri a prendere ogni misura adeguata per garantire la parità dei diritti tra uomini e donne nei diversi ambiti della vita sociale, eliminando le discriminazioni di diritto e di fatto.

La Cedaw è inoltre il primo documento internazionale che pone l'effettivo accesso delle donne ai diritti fondamentali come una questione centrale per l'umanità nel suo complesso. Il preambolo dichiara che i diritti delle

donne sono parte integrante dei diritti umani. Il punto di vista delle donne è dunque assunto come fondamento di diritti e misure particolari, espressione di esigenze tipicamente femminili¹⁸. La Cedaw inoltre acquisisce che i diritti delle donne possono avere applicazioni differenti in diversi paesi e che le culture tradizionali possono avere un ruolo determinante nella loro limitazione. L'accesso effettivo ai diritti viene posto come un obiettivo per la cui realizzazione non bastano riforme giuridiche ma sono necessarie trasformazioni economiche, sociali e culturali, e, in particolare, un'educazione ai diritti che comprenda «l'eliminazione di pregiudizi e pratiche consuetudinarie basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso» (art. 5)¹⁹.

Attualmente nei paesi occidentali non esistono quasi più preclusioni o discriminazioni stabilite per legge, ma continuano ad esistere importanti discriminazioni di fatto nell'accesso ai diritti. Molte donne subiscono ancora condizioni di inferiorità e violenza in famiglia, difficoltà di accesso alle cariche pubbliche e a determinati lavori, generalmente quelli più qualificati e pagati, difficoltà di conciliare ruoli di moglie, di madre e di lavoratrice in istituzioni costruite su modelli di tempi, bisogni, valori maschili, limitazioni alle loro libertà civili.

Le riforme giuridiche basate sull'eguaglianza formale sono apparse presto, soprattutto nel campo del diritto di famiglia e del lavoro, insufficienti. Ci si rese conto anzi che esse potevano produrre, proprio perché basate su una concezione di identità di trattamento, anche effetti negativi, in quanto non tenevano conto delle effettive condizioni di vita delle donne, delle risorse economiche di cui disponevano, dei condizionamenti culturali di cui risentivano, dei rapporti di potere e della divisione del lavoro all'interno della famiglia o, semplicemente, dei loro caratteri femminili.

Se poi guardiamo alla situazione delle donne in aree più povere del mondo o in paesi dominati da culture tradizionali e religiose le forme di discriminazione e lesione di diritti fondamentali costituiscono la regola e in alcuni ordinamenti sono anche sancite giuridicamente (sui rapporti tra diritti delle donne e diritti delle culture cfr. Okin

[2007] e Facchi [2004]. Le donne sono ancora, in pace e in guerra, da parte dei familiari e degli invasori, le vittime privilegiate di atti di violenza fisica e morale. Nell'accesso ai diritti sociali ed economici le disparità rispetto agli uomini sono macroscopiche, i livelli d'istruzione e di cure mediche delle donne sono in quasi tutto il mondo inferiori a quelli degli uomini e lo stesso può dirsi per la retribuzione e per il tempo libero. Queste discriminazioni, sovrapposte e intrecciate ad altre di origine culturale e religiosa, pregiudicano fortemente anche l'esercizio di diritti civili e politici (per una rassegna internazionale di dati, cfr. Véron [1999]). Notoriamente vi sono molti istituti di origine religiosa e tradizionale, talvolta anche sanciti negli ordinamenti giuridici, che si traducono in discriminazioni e oppressioni della donna, lesioni dei loro diritti di libertà e della loro integrità fisica. La libertà della persona appare sempre più richiedere tutele non soltanto nei confronti del potere dello Stato, ma anche nei confronti dei poteri familiari, tradizionali, religiosi.

A fronte dell'evidente insufficienza dell'estensione formale dei diritti alle donne, la teoria femminista ha elaborato un complesso di analisi e critiche della nozione e della pratica dei diritti mettendo in luce la loro inadeguatezza a rispondere ai bisogni delle donne²⁰. Una delle critiche più profonde che il femminismo, insieme ad altre correnti di pensiero contemporaneo, ha sviluppato nei confronti dei diritti umani così come sono stati costruiti dalla cultura liberale riguarda la loro apparente universalità. E cioè il fatto che essi si presentino come diritti di tutti e di tutte, che si riferiscano ad un soggetto neutro, senza sesso, ma che siano invece costruiti sui bisogni, sugli interessi e sui valori maschili, dunque di un soggetto «particolare». Da ciò la consapevolezza che la realizzazione dei diritti delle donne non può limitarsi all'estensione dei diritti dell'uomo.

4. *Il problema dell'universalismo dei diritti*

Le critiche incentrate sul particolarismo dei diritti umani sono iniziate quasi in contemporanea alla loro

proclamazione nelle Carte settecentesche, e non solo dal punto di vista delle donne. Nella prima fase si fondavano sull'esclusione della maggior parte della popolazione (donne e uomini senza determinati requisiti) dall'accesso a diritti dichiarati universali. Una volta raggiunta l'universalità dei titolari, l'attenzione si sposta sui contenuti dei diritti stessi, aprendo il problema dell'universalismo dei fondamenti che, purtroppo, non è stato superato dal consenso alle Dichiarazioni internazionali [cfr. Baccelli 1999].

Fino a quando l'insieme dei soggetti titolari di diritti era rappresentato prevalentemente da maschi occidentali borghesi, o da persone che aspiravano ad acquisire quelle caratteristiche, il problema dell'universalismo dei fondamenti si poneva in forme meno evidenti. Le Dichiarazioni di diritti e le Costituzioni nazionali potevano essere considerate espressione di popoli relativamente omogenei dal punto di vista culturale. Nel momento in cui gli stessi diritti si estendono a tutte le persone nel mondo appaiono i loro legami con la storia e con la cultura europea e appaiono le difficoltà di estenderli a situazioni caratterizzate da rapporti completamente differenti tra individuo, famiglia, comunità, da società non secolarizzate, Stati per i quali il principio di laicità non ha significato, popolazioni in cui condizioni economiche e lavorative, indici di assistenza medica e istruzione sono molto lontani da quelli dei paesi occidentali.

Già nel preambolo della Dichiarazione del 1948 si avverte come una concezione comune dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia di massima importanza per il loro rispetto. La realtà che soggiace alla Dichiarazione universale è invece quella di Stati e popoli profondamente eterogenei. Le questioni legate al rapporto tra universalismo dei diritti e particolarismo delle culture si presentano fin dalle prime tappe del processo di internazionalizzazione dei diritti assumendo via via le forme sempre più complesse e conflittuali emerse con evidenza nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo tenutasi a Vienna nel 1993²¹. Questioni che ricorrono con sempre maggior frequenza anche sul piano interno delle società occidentali, diventate in seguito ai fenomeni migratori sempre più società multiculturali.

La letteratura antropologica aveva subito messo in evidenza le difficoltà, teoriche e pratiche, inerenti all'idea di diritti dell'uomo universali e la loro estraneità a culture non europee [cfr. American Anthropological Association 1947]²². La stessa nozione di diritti soggettivi individuali incontra difficoltà di recezione in molte culture in cui le persone non sono pensate come cittadini autonomi a fronte del potere statale, ma sono collocate in reti di rapporti familiari, di classe, di clan, di casta e i loro «diritti» possono variare in relazione alla loro appartenenza di gruppo.

L'applicazione dei diritti risente in molti casi della convivenza con diritti religiosi e consuetudinari, che si fondano su una visione dei rapporti familiari e sociali diversa da quella espressa nelle Dichiarazioni internazionali. Ad esempio la visione islamica dei diritti li subordina alla legge divina, cioè alla *sharia*, e li considera validi solo in quanto in accordo con essa²³. In sede teorica il fondamento dei diritti umani è stato messo particolarmente in discussione soprattutto dal punto di vista del sistema di valori asiatici che si è proposto come alternativa fondata su valori di socializzazione della persona, sulla sua partecipazione alla collettività, su doveri più che su diritti [cfr. Panikkar 2006; Catania e Lombardi Vallauri 2000].

Una volta enunciati in documenti nazionali e sovranazionali, il diverso approccio ai diritti umani da parte dei singoli paesi e culture si riflette in un contenuto diverso degli stessi diritti e ancor più delle misure per attuarli. Ciò riguarda non soltanto i diritti di libertà, ma anche i diritti sociali²⁴. Basti pensare ai significati diversi attribuiti all'eguaglianza tra i sessi, ai diritti della persona nei confronti della famiglia, alle diverse nozioni di salute e integrità fisica, alle diverse tradizioni rispetto al lavoro e all'istruzione. Alle radici dell'ineffettività dei diritti umani non vi sono soltanto ragioni economiche e scelte politiche, ma vi è anche la loro inadeguatezza a specifici contesti.

I diritti sono veramente universali o sono piuttosto l'espressione di un tipo particolare di essere umano e dunque inadatti a esprimere interessi, valori, bisogni di esseri umani diversi? Questa è la domanda di fondo che riassume le critiche che da più parti vengono portate all'uni-

versalismo dei diritti. Critiche che, in alcuni casi, vanno oltre, sottolineando come in quanto diritti di un soggetto particolare essi siano formulati e applicati secondo modelli che corrispondono agli interessi, valori, stili di vita di quel soggetto e – in ultima analisi – ai rapporti di potere funzionali alla sua supremazia. Il proclamato universalismo dei diritti nasconderebbe dunque scelte e realtà particolaristiche e discriminatorie o – nel migliore dei casi – assimilazioniste.

In questa prospettiva il lessico dei diritti è stato contestato in quanto prodotto della storia occidentale, strumento di neocolonialismo e imperialismo culturale e la loro istituzione sovranazionale messa in discussione in quanto espressione di un paradigma evolucionista, eurocentrico e paternalista, quando non semplicemente un pretesto per giustificare un'ingerenza fondata su interessi per nulla umanitari.

Nonostante tutto ciò i diritti umani sono sempre più diffusi in tutto il mondo non soltanto sul piano dei documenti, delle istituzioni internazionali e delle organizzazioni non governative, ma anche all'interno delle singole società. Il richiamo ai diritti rappresenta un potente e diffuso veicolo di rivendicazioni, di proteste, di legittimazione di scelte politiche, ormai comune a tutte le parti sociali.

Se l'antropologia sottostante ai diritti è difficilmente modificabile «pena lo svuotamento di senso e di scopo dei diritti stessi» [Pitch 2004, 57], vi sono stati vari tentativi di trovare un comune, ed effettivo, consenso sui diritti. Ciò anche in base all'idea che la visione liberale soggiacente ai diritti, benché non universale, sia la più adatta ad essere universalizzabile, cioè ad assorbire e trasmettere i valori e le esigenze di tutte le culture. Questi tentativi sono passati attraverso la ricerca in altre culture di valori affini a quelli occidentali [cfr. Panikkar 2006; Sen 1998], o di modalità per la loro attuazione adeguate ai singoli contesti, senza che ciò debba implicare un'identità di presupposti o valori, o attraverso l'adozione, a fianco di quella dei diritti, di altre prospettive cui sia riconoscibile un'universalità di fatto, come la nozione di bisogni e quella di capacità della persona²⁵.

Nell'ambito delle istituzioni sovranazionali, come in quello della teoria politica e giuridica si è ormai consolidata l'idea dell'universalismo non come un dato, ma come un obiettivo raggiungibile attraverso il confronto e il dialogo. L'universalismo dei diritti tende dunque ad affidarsi alla ricerca di percorsi di comunicazione che diano ai diritti umani (e alle misure per attuarli) contenuti compatibili con i fondamenti delle diverse culture e ciò può avvenire attraverso una continua e reciproca influenza tra teorie e pratiche, società e istituzioni [cfr. Sen 2004].

La dimensione della comunicazione tra culture appare necessaria per lasciarsi alle spalle l'impronta evolucionista che ancora impregna l'ideologia dei diritti, senza però abbandonare le funzioni che a quei diritti sono state storicamente e sono ancora assegnate²⁶.

Il dibattito è in corso e questo libro vuole fermarsi un po' indietro: sono già andata oltre i suoi limiti.

NOTE AL CAPITOLO QUINTO

¹ Di fatto almeno sul piano del diritto penale non è ad un'impostazione giuspositivista che si ispirò il regime nazista. Infatti fu introdotto un articolo che svincolava il giudice dalla stretta osservanza della legge, creando una deroga al principio «nullum crimen sine lege» in nome di valori indefiniti come «lo scopo fondamentale del diritto penale» o «il sano sentimento popolare», e aprendo dunque ampie possibilità di arbitrio [cfr. Kelly 1996, 445-447].

² Nel 1974 il Consiglio ecumenico delle Chiese redige un elenco di diritti umani che avvia un dibattito sulla fondazione teologica dei diritti umani. Da allora, la Chiesa cattolica ha fatto proprio il lessico dei diritti, la discussione sui loro fondamenti e l'impegno per la loro tutela dal punto di vista dell'etica cattolica [cfr. Viola 1989].

³ Scrive Maritain: «la società politica è destinata a sviluppare condizioni di vita comune, che pur procurando in primo luogo il bene, il vigore e la pace del tutto, aiutino positivamente ogni persona alla conquista progressiva della libertà dello sviluppo. Questa consiste prima di tutto nella fioritura della vita morale e razionale», ma consiste anche «nella liberazione progressiva dalle servitù della vita materiale (...) dalle diverse forme di servitù politica, dalle diverse forme di servitù economica e sociale». Con il che intende che «la persona concreta, non soltanto in una categoria di privilegiati, ma nella massa tutta intera, acceda realmente alla misura d'indipendenza che conviene alla vita civile» [Maritain 1977, 40-41].

⁴ Sulla distinzione tra Costituzioni rigide, e cioè modificabili soltanto attraverso procedure speciali rispetto a quelle richieste per le leggi ordinarie, e flessibili e in generale per un'introduzione alla terminologia giuridica cfr. Guastini [2006].

⁵ Cassese [2005, 35-41] individua tre principali componenti ideali della Dichiarazione: il giusnaturalismo, lo statalismo socialista, il nazionalismo, risultato dell'influenza congiunta di paesi occidentali e socialisti. Sugli effetti della Dichiarazione del 1948 sul diritto positivo si vedano i contributi in Viola [1998].

⁶ Finnis richiama l'attenzione sulle due formule canoniche che si alternano nella Dichiarazione del 1948: *a*) «Ogni individuo ha diritto a» e *b*) «Nessun individuo potrà essere». La ragione di questa differenza può tradursi nella creazione di due classi di diritti, una soggetta a limitazioni, a quelli generali dell'art. 29 e ad altri disposti da specifici articoli, l'altra no. Alcuni diritti espressi in forma *b*) vanno considerati assoluti, e gli atti che li violano non giustificabili in alcun modo. Così l'art. 5: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura...» [Finnis 1996, 229-230].

⁷ Vari Stati promotori – tra i primi, per differenti ragioni, Stati Uniti e Unione Sovietica – non erano d'altronde nelle condizioni di vincolarsi agli impegni contenuti nella Carta delle Nazioni Unite del 1945 e nella Dichiarazione del 1948 [cfr. Cassese 2005, 28-30].

⁸ Per diritti collettivi si intendono quelli di cui è titolare una collettività, non soltanto un popolo, ma anche una minoranza, un gruppo di interessi, una comunità religiosa, ecc. Il dibattito sui diritti collettivi si è molto sviluppato negli ultimi decenni, soprattutto in relazione ai vari modelli di multiculturalismo. In una vastissima letteratura mi limito a rinviare a Habermas e Taylor [1998]; Kymlicka [1999]; Facchi [2001] e Galeotti, in Vitale [2000].

⁹ Ricordo la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948; la Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951; la Convenzione sui diritti politici delle donne del 20 dicembre 1952; la *Dichiarazione dei diritti del fanciullo* del 20 novembre 1959; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965; la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 18 dicembre 1979; la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984; la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989; la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie del 18 dicembre 1990.

¹⁰ Tra le più significative: la Convenzione americana sui diritti umani del 1969, la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, la Carta araba dei diritti umani del 1994.

¹¹ Solo un sistema graduale ha permesso l'instaurazione del controllo attualmente vigente che attribuisce alla Corte la competenza esclusiva e riconosce verso tutti gli Stati membri il ricorso individuale (cfr. Cas-

sese [2005, 112-114], dove si illustrano casi giudiziari che esemplificano al meglio il tipo di competenza e gli orientamenti della Corte).

¹² Sul piano europeo il processo di definizione dei diritti e la ricerca di un'armonizzazione tra le legislazioni nazionali prosegue con l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa del 1975, con la Carta sociale europea del 1989, fino ad arrivare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 2000.

¹³ Mi limito a rinviare al sito di Amnesty International (www.amnesty.it).

¹⁴ Secondo Ferrajoli questa ineffettività viene assecondata anche da una parte della filosofia politico-giuridica e ciò principalmente per due strade. La prima è quella di negare l'esistenza, il valore normativo, di diritti fondamentali per il fatto che non esistono garanzie per attuarli (posizione tipica a riguardo dei diritti sociali). La seconda è quella di continuare a considerarli diritti del cittadino anziché diritti delle persone, al di là dell'appartenenza nazionale, avallando così l'esclusione degli immigrati e, più ampiamente, negando l'universalità dei diritti proclamata dalle Carte internazionali e con essa «la tolleranza e il rispetto dell'altro come eguale» [Bori *et al.* 2000, 40].

¹⁵ La letteratura internazionalistica è naturalmente molto vasta e tecnica. Un quadro della problematica dei diritti umani in ambito internazionale è fornito da Cassese [2005].

¹⁶ Per una ricostruzione documentata e articolata del contesto in cui avviene il riconoscimento del voto alle donne in Italia cfr. Rossi-Doria [1996].

¹⁷ Mentre nelle Dichiarazioni di fine Settecento e dell'Ottocento titolare di diritti era «l'uomo» o «il cittadino», escludendo implicitamente le donne, per la Dichiarazione universale del 1948 sono «gli esseri umani» o «gli individui» e in alcuni casi specificamente «uomini e donne».

¹⁸ La Cedaw fornisce una definizione di discriminazione: «Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione contro le donne" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile, o in qualsiasi altro campo» (art. 1).

¹⁹ In linea con il programma di attuazione della Cedaw i diritti delle donne sono stati oggetto di Conferenze mondiali, Dichiarazioni e Risoluzioni Onu (cfr. www.dirittiumani.donne.aidos.it).

²⁰ In italiano sulla teoria femminista dei diritti (e del diritto) si vedano almeno Wolgast [1991]; MacKinnon, in Shute e Hurley [1994]; Pitch [1998] e, per una sintesi, Facchi, in Zanetti [1999]. Il punto di vista della differenza di genere ha portato a profonde analisi e rielaborazioni del concetto di eguaglianza. La letteratura è molto vasta: mi limito a rinviare a Gianformaggio [2005].

²¹ La diversa concezione dei diritti umani emerge anche nella *Dichiarazione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli* del 1981 che sottolinea il ruolo dei diritti sociali ed economici, della conservazione delle tradizioni e dei valori culturali positivi, delle dimensioni sociali della vita delle persone e del diritto dei popoli allo sviluppo.

²² Sull'antropologia dei diritti umani cfr. Marchettoni [2003], Pitch [2004, cap. II]. Rouland [1998] contiene una lettura della Dichiarazione del 1948 da un punto di vista antropologico e una sintesi dell'approccio ai diritti delle diverse culture mondiali. Si veda anche la sezione «Ateliers des Droits de l'homme» della rivista «Droits et Cultures» e la rubrica «Teoria dei diritti soggettivi» in www.juragentium.unifi.it.

²³ Nel mondo islamico vi sono posizioni diverse rispetto ai diritti sanciti nella Dichiarazione del 1948 e in quelle successive. Diversità che emerge anche tra la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'Islam* del 1990 e la Carta araba dei diritti dell'uomo del 1985; cfr. Redissi, in Bori *et al.* [2000]; Pacini [1998].

²⁴ «I diritti sociali sono universali in quanto sfere di rapporti propri della condizione umana: famiglia, lavoro, istruzione, salute (...) Ma il loro contenuto è indefinito perché dipende anche e soprattutto dalla determinazione della scelta democratica riguardo al bene comune» [Viola, in Schiavello e Trujillo Pérez 2000, 126].

²⁵ Si tratta di nozioni che, in quanto riscontrabili in tutto il genere umano e non accusabili di eurocentrismo, si pongono come integrazione dei diritti allo scopo di agevolare la formulazione di misure compatibili con le differenze culturali [cfr. Nussbaum 2001; Zanetti, in Facchi 2004].

²⁶ In particolare la funzione fondamentale che essi hanno assunto, quella di strumenti contro l'oppressione, può essere mantenuta solo in un contesto di confronto interculturale, in cui i contenuti dei diritti vengano definiti dai soggetti che li rivendicano [cfr. Baccelli, in Facchi 2004]. Non appaiono peraltro convincenti tentativi più recenti di minimalismo dei diritti avanzati in nome del pluralismo culturale che ripropongono la riduzione dei diritti fondamentali ai diritti di libertà negativa; cfr. Mazzarese [2006].